

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
29 MARZO 2021, N.9

**Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale. Modifica e sostituzione della formulazione del comma 4 dell'articolo 12, del comma 4 dell'articolo 13, dell'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 19 dell'Ordinanza**

2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
29 MARZO 2021, N.10

**Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni dei contributi**

7



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 9 del 29 Marzo 2021**

**Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale. Modifica e sostituzione della formulazione del comma 4 dell'articolo 12, del comma 4 dell'articolo 13, dell'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 19 dell'Ordinanza.**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamata la propria Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto, altresì, l’art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)” convertito, con modifiche, nella L. 26 febbraio 2021 n. 21, che proroga al 31 dicembre 2022 il termine per l’utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari, sulla base degli stati di avanzamento lavori per le imprese agricole ed agroindustriali;

Considerato che:

- a tutt’oggi, persiste un’emergenza sanitaria, a carattere particolarmente diffusivo che coinvolge l’intero paese, anche dal punto di vista produttivo, e che ha aggravato le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute;
- si ritiene necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio, prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale a prescindere dalla data di concessione del contributo, per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE;

- si ritiene, altresì, opportuno consentire, ai beneficiari di presentare richiesta motivata di ulteriore proroga, oltre le ipotesi generali di cui al precedente alinea, esclusivamente in casi di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

Ritenuto necessario, conseguentemente, procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DISPONE**

1. di prorogare i termini previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2, comma 2 lett. a), b), c) ,d) ed e), secondo la seguente tempistica:

- Per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, a prescindere dalla data di concessione del contributo:
- prorogare al **31 ottobre 2021** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
- Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori:**
- prorogare al **31 marzo 2022** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
- Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori:**

- prorogare al **31 agosto 2022** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
2. di sostituire il comma 4 dell'art. 12 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario, fermo restando per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, per la conclusione dell'erogazione del saldo. A tal fine i beneficiari potranno presentare richiesta motivata di proroga, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi

Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza.”;

3. di sostituire il comma 4 dell'art. 13 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario, fermo restando per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, per la conclusione dell'erogazione del saldo. A tal fine i beneficiari potranno presentare richiesta motivata di proroga, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi”;

4. di sostituire l'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 19 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“ - presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:

- entro il **31 ottobre 2021** per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
  - entro il **31 marzo 2022** per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori**, a prescindere dalla data di concessione di contributo.
  - entro il **31 agosto 2022** per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori.**”
5. di dare atto che, in caso di contributi in corso di concessione od erogazione, la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese e per le persone fisiche si intende d'ufficio riferita ai termini di cui alla presente ordinanza;
6. di mantenere inalterata in ogni sua altra parte la propria Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 10 del 29 Marzo 2021

**Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni dei contributi**

**Visti:**

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ove contenute le disposizioni inerenti allo stato d'emergenza conseguente agli eventi sismici, nonché al rientro nel regime ordinario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 ed in particolare l'art. 25quinquies, con il quale è stato inserito il comma 4-bis all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;



- l'art. 11 comma 3-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, con il quale prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari, sulla base degli stati di avanzamento lavori per le imprese agricole ed agroindustriali;
- l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)*” che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il suddetto termine per l'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari, sulla base degli stati di avanzamento lavori per le imprese agricole ed agroindustriali;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Viste altresì** le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;



- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.*”;
- n. 33 dell’11 dicembre 2018 “*Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018*”;
- n. 9 del 2 aprile 2019 “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi*”;
- n. 27 del 30 ottobre 2019 “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.*”;
- n. 3 del 20 marzo 2020 “*Proroghe e sospensione di termini*”;
- n. 9 del 15 aprile 2020 “*Disposizioni straordinarie relative al deposito di Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, 86/2012 e smi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 18 del 24 giugno 2020 “*Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018*”;
- n. 27 del 30 settembre 2020 “*Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni dei contributi*”;

**Richiamate:**

- la convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti Spa e l’Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre 2012 come modificata dall’addendum in data 23 luglio 2013, dall’addendum in data 16 maggio 2014 e dall’addendum in data 20 ottobre 2015 (Convenzione ABI-CDP), nonché l’Addendum alla Convenzione medesima sottoscritto in data 4 dicembre 2018;
- le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

**Rilevate:**

- le finalità perseguite dal Commissario e l'interesse generale alla conclusione degli interventi in corso, evitandosi l'incorrere nelle sanzioni previste dalla disciplina europea e nazionale, nonché il mancato raggiungimento dell'obiettivo della ricostruzione;
- la necessità di completamento del processo di ricostruzione privata, in particolare della ricostruzione agricola produttiva, al fine di consentire la piena ripresa delle attività e delle normali condizioni di vita;
- le condizioni connesse alla persistenza dell'emergenza sanitaria che ha aggravato le difficoltà per il completamento dei cantieri e le conseguenti attività tecniche di rendicontazione delle spese sostenute;
- la necessità che i Comuni completino le rendicontazioni finali relative alle concessioni che hanno usufruito dei versamenti di cui alle ordinanze 12 e 24/2018 garantendo il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 previsto dal comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**Ritenuto** pertanto di:

- prorogare al 31 marzo 2022 e 31 agosto 2022 il termine per l'ultimazione dei lavori degli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24 del 2018 in relazione allo Stato di avanzamento dell'intervento alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

**Sentiti** gli Enti interessati nell'incontro del 29/03/2021;

Tutto ciò premesso

**DISPONE****Art. 1****Termini per la conclusione dei lavori degli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018**

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018 i termini per l'ultimazione dei lavori, definiti dall'art.1 dell'ordinanza n. 27/2020, sono prorogati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 della presente ordinanza.



2. Per le istanze di contributo di cui al comma 1 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia già stato presentato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) dell'ordinanza 29/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed all'art. 8 comma 1 lett. c) delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni il termine per la conclusione dei lavori e per la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata al medesimo articolo 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, è stabilito al 31 marzo 2022, qualora il termine individuato dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non sia già trascorso a tale data.
3. Per le istanze di contributo di cui al comma 1 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia stato presentato nessuno stato di avanzamento lavori oppure sia stato presentato uno stato di avanzamento lavori antecedente a quello previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) dell'ordinanza 29/2012 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 8 comma 1 lett. c) delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, il termine per la conclusione dei lavori e per la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata al medesimo articolo 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, è stabilito al 31 agosto 2022, qualora il termine individuato dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non sia già trascorso a tale data.
4. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche in caso di deposito in deroga dei SAL corrispondenti ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato, all'indirizzo pec [tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it) entro il 30 settembre 2022 il riepilogo di tutte le istanze segnalate ai sensi delle Ordinanze 12 e 24 per le quali sia stato autorizzato il SAL finale entro il 31 agosto 2022.
6. Si applica l'art. 3-bis c. 4-bis DL. 95/2012, conv. con mod. in legge 135/2012, in relazione al mancato rispetto del termine del 31/12/2022 ivi previsto.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.